



Decisione/1969/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5834/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5834/TFNSVE/2025-2026, 5834 - Ricorso proposto dalla società GRENTARCADIA (matricola 954851) contro la società POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE VALMADRERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 67527) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MAGLIA GIOVANNI (matricola 4915469)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MAGLIA GIOVANNI (matricola 4915469).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 93,00 (novantatre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica



Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE VALMADRERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giovanni Maglia nella misura di euro 93,00 (novantatre/00), in favore della società GRENTARCADIA.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai